

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 291/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma l'8 giugno 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Serapio Deroma, Dott. Antonio Patierno, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE ZITO ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. SIENA S.P.A. E F.C. CROTONE S.R.L) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL'ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Zito Antonino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR TINTI TULLIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. respinge ricorso come sopra proposta dal signor Tinti Tullio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE SEBASTIAN ANDRES BUENO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO BENEVENTO CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI- NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. respinge respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sebastian Andres Bueno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIGNOR GIACOMELLI FEDERICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DEGLI ARTT. 12 COMMI 1 E 7 E 15 COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 12 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010), NONCHÉ DELL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giacomelli Federico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL CALCIATORE GASBARRONI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10 COMMA 1, 13 COMMA 1 E 15 COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gasbarroni Andrea e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIGNOR COSCIA MATTEO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 6941/856 PF11-12/AM/MA DEL 3.4.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 98/CDN del 21.5.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Coscia Matteo riduce la sanzione inflitta dell'ammenda a € 2.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Avv. Maurizio Greco, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Serapio Deroma, Dott. Antonio Patierno, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DEL SIGNOR CONTI PAOLO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 12, COMMA 1 E 15, COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Conti Paolo annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL CALCIATORE MARESCA ENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 10, COMMA 1, E 13, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL'1.2.2007, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 15, COMMA 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Maresca Enzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DEL CALCIATORE MARCHIONNI MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 15, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL'1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marchionni Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DEL SIGNOR MOGGI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE:

- DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1, E 3, E 15 COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL'1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Moggi Luciano annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DEL CALCIATORE ZDNEK GRYGERA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 15, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL'1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Zdnek Grygera annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DEL SIGNOR GRANELLO FRANCO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E GIORNI 15 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, 10, COMMA 1, E 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE FINO ALL'1.2.2007- NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Granello Franco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DEL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DELL'ART. 10, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL'1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ibrahimovic Zlatan e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'8 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete